

Aggiornamento professionale nei settori Data protection, IP, IT e AI

n. 3 / 2024

DATA PROTECTION

3 Giugno 2024 – Corte Suprema di Cassazione: condizioni per il lecito utilizzo dei dati personali tratti dal sistema Telepass sugli spostamenti del lavoratore in trasferta.

1° Giugno 2024 – Garante privacy: se il lavoratore è irregolare, automaticamente i dati personali comunicati al dipendente in nero sono trattati illecitamente.

31 Maggio 2024 - Intelligenza artificiale: dal Garante privacy le indicazioni per difendere i dati personali dal *web scraping*.

27 Maggio 2024 – Il Comitato europeo per la protezione dei dati - EDPB ha adottato il Rapporto finale della Task Force su ChatGPT.

27 Maggio 2024 – *Statement* del Comitato europeo per la protezione dei dati personali sul *Financial Data Access and Payments Package*.

INTELLIGENZA ARTIFICIALE.

3 Giugno 2024 – Il Garante europeo per la protezione dei dati personali (GEPD) ha rilasciato le Linee Guida per l'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale Generativa da parte degli organismi pubblici della UE in conformità alla normativa sulla protezione dei dati dei cittadini.

31 Maggio 2024 - La Commissione UE inaugura l'Ufficio per l'intelligenza artificiale.

23 Maggio 2024 – Il Consiglio raggiunge un accordo politico sull'uso del supercalcolo per lo sviluppo dell'Intelligenza Artificiale.

MERCATI DIGITALI.

31 Maggio 2024 - Corte di giustizia UE: E-commerce, uno Stato membro non può imporre obblighi supplementari a un fornitore di servizi online stabilito in un altro Stato membro.

24 maggio 2024 - La Commissione europea invita 18 Stati membri a conformarsi al Data Governance Act dell'UE.



INFORMATION TECHNOLOGY

31 Maggio 2023 – Corte di Giustizia UE: Nei contratti on line il pulsante di inoltro dell'ordine o una funzione analoga devono indicare con chiarezza che, cliccandovi, il consumatore si sottopone ad un obbligo di pagamento.

24 Maggio 2024 – La piattaforma per lo svolgimento dei procedimenti di mediazione in modalità telematica.

22 Maggio 2024 – Suprema Corte di Cassazione: non si può escludere qualsiasi rilievo probatorio ad un messaggio di posta elettronica ordinario soltanto perché non è sottoscritto con firma digitale.

DATA PROTECTION

3 Giugno 2024 – Corte Suprema di Cassazione: condizioni per il lecito utilizzo dei dati personali tratti dal sistema Telepass sugli spostamenti del lavoratore in trasferta.

Con l'ordinanza n. 15391 del 3 giugno 2024 la Corte di Cassazione ha precisato a quali condizioni il datore di lavoro può legittimamente utilizzare i dati risultanti dal sistema Telepass installato sull'auto aziendale. Un tecnico dell'azienda era stato licenziato per giustificato motivo oggettivo avendo rivelato i dati sulla geolocalizzazione (tratti da un palmare in uso al lavoratore e dagli spostamenti registrati ai caselli dal sistema Telepass) omissioni e mancata prestazione delle attività lavorative. Se il Tribunale aveva rigettato la domanda di annullamento del licenziamento, la Corte di Appello aveva ritenuto inutilizzabili i dati tratti dal sistema Telepass per un controllo a distanza del lavoratore illegittimo – ancorché *ex post* – in quanto non basato sulla “*adeguata informazione*” ai sensi dell’articolo 4, comma 3 dello Statuto dei Lavoratori, che consente l’utilizzo “*ad ogni fine del rapporto di lavoro*” dei dati personali raccolti con gli strumenti di controllo purché sia data al lavoratore l’adeguata informazione circa “*le modalità d'uso degli strumenti e l'effettuazione dei controlli*” e siano rispettate le condizioni previste dal Codice della privacy (*rectius*: dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali). Non avendo il datore di lavoro fornito le dovute informazioni di trasparenza sulla installazione del Telepass sulla vettura aziendale (ancorché strumento di lavoro assegnato per lo svolgimento delle mansioni al tecnico trasfertista), la Corte ha ritenuto inutilizzabili i dati posti a base del licenziamento (mentre il datore di lavoro aveva correttamente trattato i dati tratti dal palmare, per cui esisteva sia la specifica informativa privacy che l'impostazione corretta ai sensi dell’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori). La Corte di Cassazione torna dunque a rimarcare la fondamentale importanza della trasparenza nei confronti dei lavoratori, quale discriminazione tra raccolta lecita e illecita dei dati e tra controllo a distanza conforme o meno all’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori.

1° Giugno 2024 – Garante privacy: se il lavoratore è irregolare, automaticamente i dati personali comunicati al dipendente in nero sono trattati illecitamente.

Importante provvedimento del Garante privacy che [nell'ordinanza-ingiunzione 243/2024](#) ha affermato un principio dal rilevante impatto pratico: all'irregolarità del rapporto di lavoro corrisponde la violazione della privacy. Se difatti un lavoratore è irregolare non fa parte della struttura organizzativa del titolare del trattamento e non ha titolo per trattare i dati personali in qualità di autorizzato al trattamento. Il lavoratore irregolare è addirittura un terzo, al quale i dati sono comunicati indebitamente.

Dunque, oltre alle sanzioni lavoristiche, il lavoro in nero rischia di comportare anche le sanzioni per violazione della normativa sulla protezione dei dati personali.

31 Maggio 2024 - Intelligenza artificiale: dal Garante privacy le indicazioni per difendere i dati personali dal *web scraping*.

Il Garante privacy ha pubblicato [le indicazioni](#) per difendere i dati personali pubblicati online da soggetti pubblici e privati in qualità di titolari del trattamento dal [web scraping](#), la raccolta indiscriminata di dati personali su internet, effettuata, da terzi, con lo scopo di addestrare i modelli di Intelligenza artificiale generativa (IAG). Il documento tiene conto dei contributi ricevuti dall’Autorità nell’ambito dell’indagine conoscitiva, deliberata lo scorso dicembre.

In attesa di pronunciarsi, all’esito di alcune istruttorie già avviate tra le quali quella nei confronti di OpenAI, sulla liceità del web scraping di dati personali effettuato sulla base del legittimo interesse, l’Autorità ha ritenuto necessario fornire a quanti pubblicano online dati personali in qualità di titolari del trattamento talune prime indicazioni sull’esigenza di compiere alcune valutazioni in ordine all’esigenza di adottare accorgimenti idonei a impedire o, almeno, ostacolare il web scraping.

Nel documento l’Autorità suggerisce alcune tra le misure concrete da adottare: la creazione di aree riservate, accessibili solo previa registrazione, in modo da sottrarre i dati dalla pubblica disponibilità;



l'inserimento di clausole anti-scraping nei termini di servizio dei siti; il monitoraggio del traffico verso le pagine web per individuare eventuali flussi anomali di dati in entrata e in uscita; interventi specifici sui bot utilizzando, tra le altre, le soluzioni tecnologiche rese disponibili dalle stesse società responsabili del web scraping (es: l'intervento sul file robots.txt.).

Si tratta di misure non obbligatorie che i titolari del trattamento dovranno valutare, sulla base del principio di accountability, se mettere in atto per prevenire o mitigare, in maniera selettiva, gli effetti del web scraping, in considerazione di una serie di elementi: lo stato dell'arte tecnologico; i costi di attuazione, in particolare per le PMI.

27 Maggio 2024 – Il Comitato europeo per la protezione dei dati - EDPB ha adottato il Rapporto finale della Task Force su ChatGPT.

Il Comitato europeo per la protezione dei dati ha adottato il [rapporto sul lavoro della taskforce su ChatGPT](#), creata dall'EDPB per promuovere la cooperazione tra le autorità di protezione dei dati (DPA) che indagano sul *chatbot* sviluppato da OpenAI.

Il rapporto fornisce opinioni preliminari su alcuni aspetti discussi tra le autorità di protezione dei dati e non pregiudica l'analisi che verrà effettuata da ciascuna autorità di protezione dei dati nelle rispettive indagini in corso.

Il rapporto analizza diversi aspetti relativi all'interpretazione comune delle disposizioni del GDPR applicabili, rilevanti per le varie indagini in corso, quali:

- la *liceità* della raccolta dei dati di formazione ("web scraping"), nonché il trattamento dei dati per l'input, l'output e la formazione di ChatGPT.

- *correttezza*: garantire la conformità al GDPR è una responsabilità di OpenAI e non degli interessati, anche quando gli individui inseriscono dati personali.

- *trasparenza e accuratezza dei dati*: il titolare del trattamento dovrebbe fornire informazioni adeguate sulla natura probabilistica dell'output di ChatGPT e fare esplicito riferimento al fatto che il testo generato potrebbe essere parziale o inventato.

Il rapporto sottolinea inoltre che è indispensabile che gli interessati possano esercitare i loro diritti in modo efficace.

I membri della task force hanno anche sviluppato un questionario comune come possibile base per gli scambi con Open AI, pubblicato in allegato al rapporto.

Inoltre, l'EDPB ha deciso di sviluppare linee guida sull'IA generativa, concentrandosi come primo passo sullo *scraping* dei dati nel contesto della formazione dell'IA.

27 Maggio 2024 – Statement del Comitato europeo per la protezione dei dati personali sul *Financial Data Access and Payments Package*.

Lo scorso 28 giugno 2023 la Commissione UE ha pubblicato un pacchetto legislativo ("*Financial Data Access and Payments Package - FIDAP*") di tre proposte riguardanti i pagamenti e l'accesso ai dati finanziari:

- (1) una proposta di Regolamento quadro per l'accesso ai dati finanziari (Financial Data Access Regulation - FIDA);

- (2) una proposta di regolamento sui servizi di pagamento (Payment Services Regulation - PSR) e

- (3) una proposta di direttiva sui servizi di pagamento (PSD3).

Obiettivo comune del FIDAP è quello di migliorare la protezione dei consumatori e la concorrenza nel settore dei pagamenti elettronici, e di consentire ai consumatori di condividere i propri dati finanziari per



accedere a una più ampia gamma di prodotti e servizi finanziari più convenienti. Dopo i suoi Pareri del 2023 sulle varie proposte legislative, il Comitato europeo per la protezione dei dati personali ha rilasciato in data 27 maggio uno *Statement* per evidenziare le tematiche su cui è necessario un ulteriore allineamento tra le proposte legislative (che saranno preferenzialmente riprese con la nuova Legislatura UE), le linee guida adottate dal Garante Europeo per la Protezione dei dati personali e – appunto – le varie Opinioni già rilasciate dall'EDPB. Ciò al fine di garantire un livello di protezione dei dati personali più elevato rispetto a quello già previsto dalle integrazioni apportate dal Parlamento UE. Lo *Statement* è di particolare interesse poiché fornisce ulteriori indicazioni (oltre a quelle contenute nei Pareri EDPB del 2023) sul trattamento dei dati personali implicato dalle tre proposte normative che disegnano un mercato che sarà fondamentale nei prossimi anni: quello dell'impiego dei dati derivanti dall'uso dei servizi finanziari per costruire app e servizi innovativi.

INTELLIGENZA ARTIFICIALE.

3 Giugno 2024 – Il Garante europeo per la protezione dei dati personali (GEPD) ha rilasciato le Linee Guida per l'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale Generativa da parte degli organismi pubblici della UE in conformità alla normativa sulla protezione dei dati dei cittadini.

Il GEPD ha pubblicato le [Linee Guida sull'intelligenza artificiale generativa e i dati personali per le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'UE](#). Gli orientamenti mirano ad aiutare le gli organismi pubblici della UE a rispettare gli obblighi in materia di protezione dei dati di cui al regolamento (UE) 2018/1725 quando utilizzano o sviluppano strumenti di IA generativa.

Le linee guida sull'IA generativa sono un primo passo verso raccomandazioni più ampie in risposta al panorama in evoluzione degli strumenti di IA generativa, con l'obiettivo di coprire il maggior numero possibile di scenari che coinvolgono l'uso dell'IA generativa, per fornire consigli duraturi agli organismi pubblici della UE in modo che possano proteggere le informazioni personali e la privacy delle persone.

Per garantirne l'applicazione pratica da parte degli organismi pubblici della UE gli orientamenti pongono l'accento sui principi fondamentali della protezione dei dati, combinati con esempi concreti, come supporto per anticipare i rischi, le sfide e le opportunità dei sistemi e degli strumenti di IA generativa.

In quanto tali, le linee guida si concentrano su una serie di argomenti importanti, tra cui consigli su come gli organismi pubblici della UE possono distinguere se l'uso di tali strumenti comporta il trattamento di dati individuali; quando effettuare una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati; e altre raccomandazioni essenziali.

Il GEPD emana tali orientamenti nell'ambito del suo ruolo di autorità indipendente per la protezione dei dati degli organismi pubblici della UE in modo che i relativi trattamenti siano conformi alla normativa dell'UE in materia di protezione dei dati ad esse applicabile, in particolare il regolamento (UE) 2018/1725. Il GEPD non ha pubblicato tali orientamenti nell'ambito del suo ruolo di supervisore dell'IA ai sensi della legge dell'UE sull'intelligenza artificiale, per la quale è in fase di preparazione una strategia distinta.

31 Maggio 2024 - La Commissione UE inaugura l'Ufficio per l'intelligenza artificiale.

L'Ufficio europeo per l'IA sosterrà lo sviluppo e l'uso di un'IA affidabile, proteggendola nel contempo dai rischi dell'IA. L'Ufficio per l'IA è stato [istituito all'interno della Commissione](#) europea come centro di competenza in materia di IA e costituisce la base per un unico sistema europeo di governance dell'IA.

L'UE mira a garantire che l'IA sia sicura e affidabile. A tal fine, la [legge sull'IA](#) è il primo quadro giuridico completo in assoluto sull'IA a livello mondiale, che garantisce la salute, la sicurezza e i diritti fondamentali delle persone e fornisce certezza giuridica alle imprese in tutti i 27 Stati membri.

L'Ufficio per l'IA è dotato di strumenti unici per sostenere l'approccio dell'UE all'IA. Svolgerà un ruolo chiave nell'attuazione della legge sull'IA sostenendo gli organi di governance degli Stati membri nei loro



compiti. Applicherà le regole per i modelli di IA generici. Ciò è sostenuto dai poteri conferiti alla Commissione dalla legge sull'IA, compresa la possibilità di condurre valutazioni di modelli di IA generici, richiedere informazioni e misure ai fornitori di modelli e applicare sanzioni. L'Ufficio per l'IA promuove inoltre un ecosistema innovativo di IA affidabile, per trarne vantaggio sociale ed economico. Garantirà un approccio europeo strategico, coerente ed efficace in materia di IA a livello internazionale, diventando un punto di riferimento globale.

Per un processo decisionale ben informato, l'Ufficio per l'IA collabora **con** gli Stati membri **e la** più ampia comunità di esperti attraverso forum dedicati e gruppi di esperti. Questi combinano le conoscenze della comunità scientifica, dell'industria, dei think tank, della società civile e dell'ecosistema open source, garantendo che le loro opinioni e competenze siano prese in considerazione. Sulla base di approfondimenti completi sull'ecosistema dell'IA, compresi i progressi nelle capacità, nell'implementazione e in altre tendenze, l'AI Office promuove una comprensione approfondita dei potenziali benefici e rischi.

23 Maggio 2024 – Il Consiglio raggiunge un accordo politico sull'uso del supercalcolo per lo sviluppo dell'Intelligenza Artificiale.

Il Consiglio ha raggiunto un accordo politico sulla Proposta di Regolamento che modifica il regolamento (UE) 2021/1173 per quanto riguarda un'iniziativa EuroHPC per le start-up al fine di rafforzare la leadership europea nell'intelligenza artificiale affidabile.

La proposta di regolamento mira ad ampliare gli obiettivi dell'impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo (*European High Performing Computer Joint Undertaking - EuroHPC*) al fine di rafforzare la leadership europea nell'intelligenza artificiale (IA) e aggiunge un ulteriore obiettivo per l'impresa comune: sviluppare e gestire le fabbriche di IA a sostegno di un ecosistema di intelligenza artificiale nell'Unione. Le fabbriche di IA saranno entità che forniscono un'infrastruttura di servizi di supercalcolo per l'IA. Il regolamento metterà inoltre la capacità di supercalcolo dell'Unione maggiormente a disposizione delle start-up europee innovative attive nel campo dell'IA affinché addestrino i loro modelli. In particolare, l'accordo raggiunto in sede di Consiglio garantisce che le attività svolte dalle fabbriche di IA assicurino eque opportunità di accesso ai supercomputer ottimizzati per l'IA, rendendoli accessibili a un maggior numero di utenti pubblici e privati.

Il regolamento menziona esplicitamente le start-up e le piccole e medie imprese quali possibili beneficiari dei supercomputer dedicati all'IA. Esse potranno ricorrere allo sportello unico creato da ciascun soggetto ospitante per agevolare l'accesso ai suoi servizi di sostegno.

A seguito dell'accordo politico raggiunto, i soggetti ospitanti possono ricevere un contributo finanziario dell'Unione che copra fino al 50% dei costi di acquisizione di supercomputer dedicati all'IA e fino al 50% dei relativi costi operativi (compresi i costi dei servizi di supercalcolo dedicati all'IA). La proprietà dei supercomputer ottimizzati per l'IA può essere trasferita ai soggetti ospitanti cinque anni dopo che il calcolatore ha superato una prova di accettazione.

Il regolamento stabilisce infine che i supercomputer dedicati all'IA debbano essere principalmente utilizzati per lo sviluppo, la prova, la valutazione e la convalida di modelli di addestramento di IA per finalità generali su larga scala e per le applicazioni emergenti di IA, nonché per l'ulteriore sviluppo di soluzioni di IA nell'Unione.

Si attende ora la prossima pubblicazione del regolamento in Gazzetta e la sua entrata in vigore.

MERCATI DIGITALI.

31 Maggio 2024 - Corte di giustizia UE: E-commerce, uno Stato membro non può imporre obblighi supplementari a un fornitore di servizi online stabilito in un altro Stato membro.

In Italia, i fornitori di servizi di intermediazione e di motori di ricerca online, quali Airbnb, Expedia, Google, Amazon e Vacation Rentals, in forza di disposizioni nazionali sono soggetti a determinati obblighi.

Tali disposizioni sono state adottate nel 2020 e nel 2021, al fine dichiarato di garantire l'adeguata ed efficace applicazione del Regolamento UE [2019/1150](#) che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online. I fornitori di tali servizi devono, in particolare, iscriversi in un registro tenuto da un'autorità amministrativa (AGCOM), trasmetterle periodicamente un documento sulla loro situazione economica, comunicarle una serie di informazioni dettagliate e versarle un contributo economico.

Sono previste sanzioni in caso di mancato rispetto di tali obblighi. Dette società contestano tali obblighi dinanzi ad un giudice italiano, in quanto l'aggravamento degli oneri amministrativi che ne deriverebbe sarebbe in contrasto con il diritto dell'Unione. Tutte queste società – salvo Expedia che ha sede negli Stati Uniti – invocano in particolare il principio della libera prestazione dei servizi e sostengono di essere soggette principalmente alla normativa dello Stato membro in cui sono stabilite (nel caso di specie, l'Irlanda o il Lussemburgo). Pertanto, esse ritengono che il diritto italiano non possa imporre loro altri requisiti per l'accesso ad un'attività di servizi della società dell'informazione.

In tale contesto, il giudice italiano ha deciso di rivolgersi alla Corte di giustizia. La Corte dichiara che il diritto dell'Unione osta a misure come quelle adottate dall'Italia. Secondo la direttiva sul commercio elettronico, spetta allo Stato membro di origine della società che fornisce servizi della società dell'informazione disciplinare la prestazione di questi ultimi. Gli Stati membri di destinazione, tenuti al rispetto del principio di reciproco riconoscimento, non devono, salvo eccezioni, limitare la libera prestazione di tali servizi. Pertanto, l'Italia non può imporre a fornitori di tali servizi stabiliti in altri Stati membri obblighi supplementari che, pur essendo richiesti per l'esercizio di detti servizi in tale paese, non sono previsti nello Stato membro in cui sono stabiliti. Secondo la Corte, tali obblighi non rientrano tra le eccezioni consentite dalla direttiva sul commercio elettronico. Infatti, da un lato, essi hanno, fatta salva la verifica da parte del giudice italiano, una portata generale ed astratta. Dall'altro lato, gli stessi non sono necessari al fine di tutelare uno degli obiettivi di interesse generale previsti da tale direttiva. Inoltre, l'introduzione di tali obblighi non è giustificata dalla finalità, invocata dalle autorità italiane, di garantire l'adeguata ed efficace applicazione del regolamento summenzionato.

Il testo integrale e la sintesi delle sentenze sono disponibili a questi links: [C-662/22](#) e [C-667/22](#), [C-663/22](#), [C-664/22](#) e [C-666/22](#), [C-665/22](#)).

24 Maggio 2024 - La Commissione europea invita 18 Stati membri a conformarsi al Data Governance Act dell'UE.

La Commissione europea ha deciso di avviare una procedura di infrazione inviando una lettera di messa in mora a 18 Stati membri che non hanno designato le autorità responsabili per l'attuazione della legge sulla governance dei dati o che non hanno dimostrato che queste ultime hanno i poteri per svolgere i compiti richiesti dalla legge.

Questi Stati membri sono: Belgio, Repubblica Ceca, Germania, Estonia, Grecia, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia e Svezia.

La [legge sulla governance dei dati](#) è applicabile in tutta la UE dal 24 settembre 2023. Essa facilita la condivisione dei dati tra Spazi europei intersettoriali e i Paesi dell'UE, a vantaggio dei cittadini e delle imprese. Le regole vigenti aumenteranno la fiducia nella condivisione dei dati stabilendo neutralità degli intermediari di dati che collegano individui e aziende con gli utenti dei dati. Le attività di intermediazione dei dati devono essere strettamente indipendenti da qualsiasi altro servizio che gli intermediari forniscono, devono essere registrate e possono essere identificate da un logo comune dell'UE.

Il Data Governance ACT – o DGA -. Favorisce inoltre il riutilizzo di alcuni dati in possesso del settore pubblico e stimola la condivisione volontaria dei dati: il cosiddetto altruismo dei dati, che consente ai cittadini di dare il proprio consenso a rendere disponibili i dati da loro generati per il bene comune, ad esempio per progetti di ricerca medica.

Le autorità responsabili a livello nazionale sono incaricate di registrare le organizzazioni di altruismo dei dati e di controllare la conformità dei fornitori di servizi di intermediazione dei dati. La Commissione UE sta quindi inviando una lettera di costituzione in mora ai 18 Stati membri interessati, che hanno ora due mesi di tempo per rispondere e colmare le lacune sollevate dalla Commissione. In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione può decidere di emettere un parere motivato.

INFORMATION TECHNOLOGY

31 Maggio 2024 – Corte di Giustizia UE: Nei contratti on line il pulsante di inoltro dell'ordine o una funzione analoga devono indicare con chiarezza che, cliccandovi, il consumatore si sottopone ad un obbligo di pagamento.

In Germania, il locatario di un appartamento il cui canone mensile era superiore al massimale autorizzato dal diritto nazionale ha chiesto a un'impresa di recupero crediti di reclamare presso i suoi locatori l'eccedenza dei canoni. Egli ha inoltrato tale ordine mediante il sito Internet di detto prestatore. Prima di cliccare sul pulsante di inoltro dell'ordine, ha barrato una casella per accettarne le condizioni generali. Secondo queste ultime, qualora i tentativi del prestatore diretti a far valere i loro diritti vadano a buon fine, i locatari devono versare una remunerazione pari a un terzo del canone annuo risparmiato. Nella controversia tra il prestatore e i locatori che ne è conseguita, questi ultimi fanno valere che il locatario non ha validamente incaricato il prestatore. Infatti, il pulsante di inoltro dell'ordine non avrebbe riportato la dicitura «ordine con obbligo di pagamento» (o una formula analoga), come richiesto dalla direttiva sulla protezione dei consumatori

In tal contesto, si è posta la questione se tale requisito si applichi anche quando l'obbligo di pagamento per il locatario non nasca con il semplice inoltro dell'ordine, ma richieda inoltre l'esito positivo dell'attuazione dei suoi diritti. Il giudice tedesco adito ha interrogato la Corte di giustizia a tale riguardo. La Corte dichiara che il professionista deve informare, in conformità ai requisiti previsti dalla direttiva, il consumatore, prima dell'inoltro dell'ordine su Internet, del fatto che egli si sottopone con tale ordine ad un obbligo di pagamento. Tale obbligo del professionista vige indipendentemente dalla questione se l'obbligo di pagamento per il consumatore sia incondizionato oppure se quest'ultimo sia tenuto a pagare il professionista solo dopo l'ulteriore realizzazione di una condizione. Se il professionista non ha rispettato l'obbligo d'informazione ad esso incombente, il consumatore non è vincolato dall'ordine. Nulla impedisce, tuttavia, al consumatore di confermare il proprio ordine.

24 Maggio 2024 – La piattaforma per lo svolgimento dei procedimenti di mediazione in modalità telematica.

Al fine di migliorare il funzionamento della piattaforma per lo svolgimento dei procedimenti di mediazione in modalità telematica sono attive nuove funzionalità che ne migliorano la fruibilità. In particolare, si è proceduto all'implementazione del sistema con:

- la creazione diretta degli incontri da parte del mediatore: con tale funzionalità il mediatore può gestire in autonomia gli incontri successivi al primo, duplicando l'incontro appena terminato. Il nuovo incontro erediterà tutte le informazioni contenute in quello originale ad eccezione dei documenti ad esso allegati; il mediatore potrà inoltre apportare delle modifiche in merito alle parti associate;
- l'estensione delle tipologie di documenti per l'identificazione: l'identificazione dei partecipanti potrà avvenire anche con la patente di guida oltre che con la carta d'identità ed il passaporto;
- la visibilità al mediatore: dei soggetti che hanno completato il processo di firma digitale dell'accordo;

- l'integrazione con altre piattaforme: Per gli ODM che utilizzano gli applicativi Visura, è attiva l'integrazione con piattaforma Verbalsfera. A breve sarà attiva anche l'integrazione con gli utenti DCS Software che utilizzano la piattaforma Concilio;

- la possibilità per il mediatore di disabilitare l'accesso delle parti con SPID o firma digitale e consentire quindi la possibilità di accedere con un semplice click sul link contenuto nella mail di convocazione all'incontro.

22 Maggio 2024 – Suprema Corte di Cassazione: non si può escludere qualsiasi rilievo probatorio ad un messaggio di posta elettronica ordinario soltanto perché non è sottoscritto con firma digitale.

La Corte di Cassazione, sez. III Civile, con la sentenza 21 maggio 2024, n. 14046 ha affrontato il caso di un autotrasportatore che aveva stipulato mediante un broker un contratto di assicurazione contro il rischio di furto della merce trasportata (un carico di medicinali). Furto poi effettivamente verificatosi con responsabilità addebitata al vettore. Alla richiesta del mittente di essere risarcito del danno, il trasportatore chiede di essere manlevato dalla compagnia assicurativa che, però, nega l'indennizzo opponendo che il contratto di assicurazione escludeva dalla copertura i danni derivanti dal furto di medicinali.

Nel corso del giudizio, tra le varie contestazioni, l'autotrasportatore eccepisce invece alla compagnia l'estensione della copertura al rischio di furto di medicinali per effetto di uno scambio di e-mail tra il broker (pure citato in giudizio) ed un funzionario della compagnia medesima. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda nei confronti della compagnia argomentando proprio dallo scambio di e-mail. In secondo grado, la Corte di Appello rigetta la domanda proposta nei confronti della compagnia perché lo scambio di e-mail non può integrare la forma scritta richiesta dall'art. 1888 cod. civ. poiché *“si era trattato di uno scambio di semplici, ordinarie e-mail e non già di scambio a mezzo di posta elettronica certificata”* e che la mail ordinaria *“ha il valore di una fotocopia, rectius di una riproduzione meccanica, e fa piena prova, ex art. 2712 c.c., solo se non contestata”*.

Per la Suprema Corte, invece, il messaggio di posta elettronica è un documento informatico idoneo a soddisfare il requisito della forma scritta e liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità. Ne deriva che il giudice non può limitarsi a negare semplicemente che un messaggio di posta elettronica con firma elettronica “semplice” soddisfi il requisito della forma scritta, dovendo previamente esaminare e vagliare le sue “caratteristiche oggettive” che, quindi, *«andranno desunte dal corpus mechanicum a disposizione del giudicante: e quindi - in particolare - dal formato del file in cui il messaggio di posta è stato salvato; dalle proprietà di esso; dalla sintassi adottata; dalla grafica»*.

In sintesi, dunque, per la Suprema Corte:

- il messaggio di posta elettronica sottoscritto con firma “semplice” è un documento informatico ai sensi dell'art. 2712 c.c.;
- se non ne sono contestati la provenienza od il contenuto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate;
- se ne sono contestati la provenienza od il contenuto, il giudice non può espungere quel documento dal novero delle prove utilizzabili, ma deve valutarlo in una con tutti gli altri elementi disponibili e tenendo conto delle sue caratteristiche intrinseche di sicurezza, integrità, immodificabilità.